

RISOLUZIONE

Soggetto proponente: Francesco Torselli

Oggetto: in merito al sistema di rendicontazione delle spese sostenute per la crisi migranti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che il sistema di accoglienza in Italia ospita, secondo i dati aggiornati al 29 febbraio 2016 dal Ministero dell'Interno, 107.387 migranti;
- che nel 2013 i migranti erano 22.118 e l'escalation di arrivi nel nostro Paese è stata esorbitante: 66.066 nel 2014, 66.206 nel 2015 e solo nel 2016 siamo passati da 104.750 arrivi a gennaio a 107.387 arrivi a febbraio;
- che nel Documento Programmatico di Bilancio 2016, presentato dal Governo nazionale, si stimano che le spese sostenute per la crisi migranti siano di 3 miliardi 994 milioni di euro, delle quali il 24% sono impiegate per il soccorso in mare, il 56% per l'accoglienza e il 20% per la sanità ed istruzione;
- che la rete di accoglienza, stando ai dati aggiornati dal Ministero dell'Interno nel 2015, in Italia sarebbe costituita da: 14 centri di accoglienza (CPsa, Cda, Cara), 5 centri di identificazione ed espulsione (Cie), 1.861 strutture temporanee, 430 progetti del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar);
- che nel nostro comune attualmente sono ospitati circa 1.300 immigrati, dei quali circa 730 ancora in attesa di valutazione sul proprio *status* di richiedente asilo;
- che in data 6 ottobre 2016 la Prefettura di Firenze ha inviato a tutti gli albergatori della Provincia di Firenze una circolare che chiedeva loro di convertire le proprie strutture ricettive in centri di accoglienza per immigrati, al fine di fronteggiare le nuove e previste ondate migratorie;
- che i costi sociali di questo sistema di accoglienza sono sostenuti, anche indirettamente, dai Comuni e quindi dai cittadini;

VISTO

- che, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo, congiuntamente all'esaurimento dei posti disponibili, sia nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'Interno, sia nei centri creati dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali, l'accoglienza, come normato dall'art.11 del D.Lgs. 18/08/2015, n.142, può essere disposta dal Prefetto in strutture temporanee sull'intero territorio nazionale, appositamente allestite, con il ricorso alle procedure di affidamento diretto;

- che il ricorso alle procedure di affidamento diretto è effettuato ai sensi D.L. 30 ottobre 1995, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n.563;
- che l'articolo 2 del sopracitato D.L. 30 ottobre 1995, n. 451 rimanda al D.M. del Ministero dell'Interno 2 gennaio 1996, n. 233 la regolamentazione dei criteri e delle modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari disposte dalle Prefetture;

PRESO ATTO

- che il suddetto D.M. del Ministero dell'Interno 2 gennaio 1996, n. 233 regola l'attuazione e la tipologia di interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed igienico-sanitario per i gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolarità, dispone che l'attivazione e la gestione dei centri di accoglienza siano gestite dalle Prefetture interessate e realizzate dagli enti locali, appositamente identificati, che dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale e determina che siano compresi tra le spese per l'attuazione degli interventi (previsti dal suddetto articolo 3 D.M. Ministero dell'Interno 2 gennaio 1996, n. 233) le spese per l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonché oneri per vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitari e funerarie;
- che il suddetto D.M. del Ministero dell'Interno 2 gennaio 1996, n. 233 dispone inoltre aperture di credito di risorse pubbliche a favore dei Prefetti delle province interessate ed autorizza le Prefetture anche rimborsi diretti a favore dei soggetti pubblici e privati, coinvolti nell'attuazione degli interventi di accoglienza degli stranieri;

EVIDENZIATO

- che l'articolo 4, comma 3, del suddetto D.M. del Ministero dell'Interno 2 gennaio 1996, n.233, intitolato "*Procedure finanziarie e contabili*", in merito alla rendicontazione degli enti locali specifica che: "*ai fini della rendicontazione delle somme liquidate gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o del completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute*"; mentre per i soggetti privati, non prevede nessun tipo di rendicontazione puntuale e dettagliata della spesa effettivamente sostenuta ed ai fini della rendicontazione, nelle intese delle Prefetture, si richiamano come unico documento necessario per la liquidazione del corrispettivo, il documento contabile integrato dal prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo di fatturazione;

RITENUTO

- necessario, per quanto sopra esposto, attivare tutte le misure necessarie per modificare la normativa in materia e prevedere espressamente, per legge, l'introduzione di una rendicontazione puntuale e dettagliata delle spese effettuate sia dai soggetti pubblici sia da quelli privati, prevedendo che il conseguente rimborso avvenga sulla base della spesa effettivamente sostenuta dagli operatori e non sulla base di rimborso forfettario pro-capite e

pro-die legato alla sola presenza dei migranti nelle strutture allestite per l'accoglienza, come è stato fatto fino ad ora nelle convenzioni tra Prefetture e soggetti operanti;

RICHIAMATA

- la proposta di legge al Parlamento, n.2/2016, c.d. "Taglia Business", presentata presso il Consiglio Regionale della Toscana che propone modifiche al D.L. 30/10/ 1995, n.451 *"Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forza armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"*, tesa a introdurre un sistema di rendicontazione della spesa effettuata da enti pubblici o privati, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale, come previsto ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.M. del Ministero dell'Interno 2 gennaio 1996, n.233 e che, a seguire, la medesima è stata presentata con testi analoghi in numerose altre regioni tra cui Piemonte, Veneto, Sardegna, Liguria e Umbria;

CONSIDERATO

- che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico (art. 54 Dlgs. 18 agosto 2000, n.267)

INVITA IL SINDACO

Ad attivarsi presso tutte le sedi competenti, affinché sia modificata la normativa vigente prevedendo la rendicontazione delle spese sostenute dai privati che si occupano dell' accoglienza dei migranti, inserendo al comma 3 dell'art. 2 del D.L. 30/10/1995, n.451 e convertito in L. con l'art. 1 comma 1, L.29 dicembre 1995, n. 563, dopo le parole *"entrata in vigore del presente decreto"*, il seguente testo: *"sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo, erogazione e rendicontazione puntuale della spesa, effettivamente effettuata, dietro presentazione di fatture quietanzate comprovanti l'effettivo acquisto dei beni o servizi oggetto di fondi pubblici messi a disposizione per l'attuazione degli interventi straordinari aggiudicati da soggetti pubblici o privati"*.

Francesco Torselli

Firenze, 28 ottobre 2016